

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

EDIZIONE 2020





STATUTO

della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

EDIZIONE 2020



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1984 - n. 788

Approvazione del Nuovo Statuto dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, con Sede in Roma.

(Registrato alla Corte dei Conti il 12-11-1984, reg. n. 36 Difesa fg. n. 321 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 27-11-1984).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 19 maggio 1943 del Capo del Governo e Ministro per l'Interno, emanato d'intesa col Ministro per le Finanze, mediante il quale è stata riconosciuta all' «Associazione d'Arma Gruppi Marinai d'Italia», con sede in Roma, la capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1779, convertito nella legge 31 dicembre 1934, n. 2244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1954, n. 435, col quale il predetto Ente ha assunto la denominazione di «Associazione Nazionale Marinai d'Italia» e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 788 che ha approvato il nuovo Statuto dell' «Associazione Nazionale Marinai d'Italia» e successive modificazioni;

Considerato che i Gruppi dell'Associazione interessata, a mezzo referendum verbalizzato a cura del Comitato esecutivo nazionale nelle riunioni del 14 dicembre 1979, del 19 marzo 1982 e dell'8 settembre 1983, hanno deliberato di apportare modifiche allo Statuto sociale, approvando un nuovo schema di statuto;

Visto l'articolo 16 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro della Difesa,

DECRETA:

È approvato l'unito nuovo statuto dell'«Associazione Nazionale Marinai d'Italia», composto di 68 articoli e di 4 allegati e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1984.

PERTINI

SPADOLINI

AVVERTENZA

Questa edizione contiene alcune modifiche allo Statuto a suo tempo approvato con il suddetto Decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1984 – n. 788.

Modifiche apportate una prima volta con Decreto del Ministro della Difesa del 1 aprile 1992 registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 1992 (registro n. 25 Difesa, foglio n. 270 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992) e successivamente con l'approvazione del Gabinetto del Ministro della Difesa mediante iscrizione in data 25 marzo 2010, 15 maggio 2012 e 19 settembre 2015 nel registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma (ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361).



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

TITOLO I - FINALITA' E GENERALITA'

CAPO 1° - ATTO COSTITUTIVO - SEDE - SCOPI

Art. 1 Atto Costitutivo e Sede

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia (A.N.M.I.) è riconosciuta giuridicamente con decreto del Capo del Governo del 19 maggio 1943, ai sensi e per gli effetti del regio decreto legge 18 ottobre 1934, n. 1779, ha sede in ROMA, Piazza Giovanni Randaccio n. 2, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa.

Art. 2 Scopi

- 1. L'Associazione è la libera unione di chi è appartenuto o appartiene senza distinzione di grado, alla Marina Militare e che, nello spirito di appartenenza, continuità e unità alla Forza armata, consapevole dei propri doveri verso la Patria, intende continuare a servirla in ogni modo e in ogni tempo, nonché di tutti coloro che condividono i valori e tradizioni della Marina Militare.
- 2. L'Associazione è apolitica, senza fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
 - a. tenere vivo fra i Soci il sentimento di culto e di devozione alla Patria, il senso dell'onore e del dovere e l'attaccamento alla Marina Militare;
 - b. mantenere sempre alto lo spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei marinai caduti;
 - c. tutelare il prestigio dei marinai d'Italia, alimentare e cementare in essi il sentimento della reciproca solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai in servizio;
 - d. promuovere e sviluppare l'assistenza morale e materiale degli associati e la loro crescita culturale;
 - e. promuovere, favorire e gestire attività sportive, soprattutto nautiche e marinaresche fra i Soci, i loro familiari ed i simpatizzanti;
 - f. assicurare alla Marina Militare la massima collaborazione nel:
 - settore della propaganda intesa a sviluppare la cultura e la coscienza marinara, favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le attrezzature e la competenza professionale dei Soci, e ad incentivare l'arruolamento dei giovani nella Marina Militare;
 - supporto alle iniziative di interesse della Forza armata.
 - g. rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti;
 - h. promuovere la partecipazione degli associati ad attività di volontariato e di Protezione civile;
 - i. promuovere iniziative volte a diffondere e consolidare soprattutto fra i giovani i comuni valori della cultura e delle tradizioni marinare, o comunque collegate al mare, all'ambiente marino, alle attività marinare e alla salvaguardia della vita umana in mare.



CAPO 2° - INSEGNE - TESSERE - DISTINTIVI E CONTRASSEGNI

Art. 3 Vessilli e Medagliere

La Presidenza nazionale e ciascun Gruppo hanno il proprio Vessillo conforme agli Allegati 1 e 2 del presente Statuto.

La Presidenza nazionale custodisce inoltre il medagliere della Marina Militare conforme all'Allegato 3 del presente Statuto.

Art. 4 Tessera e Divisa Sociale

Il Socio, all'atto dell'iscrizione all'Associazione, riceve la tessera che ne dimostra l'appartenenza.

I Soci devono dotarsi della divisa sociale, con relativi distintivi e contrassegni.

La descrizione e le norme d'uso della tessera, della divisa, dei distintivi e dei contrassegni sociali sono riportate nel Regolamento di attuazione dello Statuto di seguito denominato "Regolamento".

TITOLO II - I SOCI

Art. 5 Generalità

- 1. L'Associazione considera nei suoi iscritti tutti i cittadini di nazionalità italiana che servono o hanno servito la Patria con fedeltà e onore nella Marina Militare o in missioni militari nella Marina Mercantile, anche se, residenti all'estero, hanno successivamente assunto la cittadinanza dello Stato ospitante o se siano stati naturalizzati. L'Associazione considera, altresì, nei suoi iscritti anche cittadini italiani, che, pur non avendo trascorsi nella Marina italiana, ne condividono valori, etica e stile.
- 2. Solo i Soci regolarmente iscritti prendono parte alla vita sociale dell'Associazione e fruiscono delle eventuali agevolazioni e prestazioni che essa offre.
- 3. Non sono ammessi come Soci coloro che hanno riportato condanne per reati, per i quali è prevista la perdita del grado, o siano stati rimossi comunque dal grado e i condannati per reati militari e comuni infamanti.
- 4. Le procedure per la riammissione di Soci incorsi nella perdita della predetta qualifica di Socio sono riportate nel Regolamento.

Art. 6 Categorie e Requisiti

- 1. Soci, a seconda dei requisiti posseduti, sono iscritti in una delle sotto indicate categorie:
 - a. Soci Effettivi (SE): militari in servizio o in congedo che prestano o hanno prestato servizio, con qualsiasi grado, nella Marina Militare, nonché coloro che abbiano prestato servizio su navi mercantili armate o che siano comunque stati militarizzati dalla Marina Militare;
 - b. Soci Aggregati (SA): tutti coloro che non avendo i requisiti per l'inclusione nella precedente categoria dimostrano particolare attaccamento alla Marina e ne condividono valori, etica e stile. I Soci Aggregati possono transitare nella categoria dei Soci Effettivi secondo i tempi, le modalità ed i requisiti indicati nel Regolamento. Questi non possono superare il 25% dei Soci effettivi.



Art. 7 Soci "Alla Memoria", "Onorari", "Benemeriti"

- 1. Ai Soci di qualsiasi categoria che per storia personale, attività svolta e lustro all'Associazione possono essere conferite le qualifiche di Soci "Alla Memoria", "Onorari", "Benemeriti".
- 2. I requisiti specifici per i predetti conferimenti sono riportati nel Regolamento.

Art. 8 Attestato di Benemerenza

L'Attestato di Benemerenza può essere conferito, secondo le modalità indicate nel Regolamento, dal Presidente nazionale agli Organi sociali periferici ed ai Soci che si siano particolarmente distinti nella realizzazione degli scopi che l'Associazione si propone nell'espletamento dell'attività sociale, nonché ad autorità e personalità che si siano particolarmente prodigate con generosità e disponibilità in favore dei Gruppi, dell'Associazione e della cultura marinara.

Art. 9 Iscrizione del Socio - Doveri e diritti

- 1. L'iscrizione all'Associazione, le cui norme sono riportate nel Regolamento, comporta i seguenti doveri:
 - a. osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo sociale;
 - b. versare la quota associativa annuale nei termini di tempo fissati nel Regolamento e cooperare, nei limiti delle proprie possibilità, alla vita e all'attività dell'Associazione incluso il potenziamento morale e materiale della stessa;
 - c. mantenere una condotta di vita irreprensibile confacente con gli scopi di cui all'Art. 2;
 - d. riconoscere la gerarchia dell'Associazione e fare ricorso, in caso di controversia, agli Organi sociali deputati e riconosciuti dal presente Statuto.
- 2. Ogni Socio, in regola con i versamenti, ha diritto di:
 - a. fregiarsi del distintivo sociale, indossare la divisa sociale secondo le norme contenute nel Regolamento;
 - b. partecipare alla vita associativa;
 - c. fruire delle provvidenze e dei benefici morali ed assistenziali disposti dall'Associazione e di ricevere il Giornale edito dalla stessa.

Art. 10 Perdita dello status di Socio

Lo status di Socio si perde per:

- a. dimissioni presentate per iscritto;
- b. espulsione adottata nei casi e nei modi previsti nel Titolo IV Capo 2º "Disciplina Sociale";
- c. mancato versamento della quota associativa nei termini di tempo e modalità indicati nel Regolamento;
- d. inammissibilità di cui al terzo comma dell'Art. 5.

Il Regolamento stabilisce le modalità per la riammissione.



Art. 11 Organi e Cariche sociali

L'Associazione persegue i suoi scopi per mezzo di Organi sociali centrali e periferici, da cui conseguono cariche sociali che costituiscono la gerarchia sociale di carica e non di grado.

Le cariche sono conferite ai Soci di provenienza Marina Militare; alcune di esse possono essere attribuite anche ai Soci Effettivi (non provenienti dalla Marina Militare) o ai Soci Aggregati.

La procedura e le modalità di attribuzione delle cariche sociali sono riportate nel Regolamento.

Art. 12 Limiti di mandato per le cariche sociali

- 1. Alle cariche sociali, a livello sia nazionale sia periferico, possono candidarsi i Soci che non abbiano compiuto 80 anni di età alla data di svolgimento delle elezioni.
- 2. Le cariche sociali elettive a carattere nazionale hanno la durata di quattro anni e i rispettivi titolari possono essere eletti consecutivamente fino a un massimo di tre volte.
- 3. Le cariche sociali elettive di Gruppo hanno la durata di quattro anni.
- 4. Rielezione, limiti di mandato, modalità per eventuali deroghe o proroghe sono stabilite nel Regolamento.
- 5. In caso di assunzione della carica nel corso del quadriennio per sostituzione o per elezione, il titolare rimane in carica fino allo scadere del quadriennio stesso, e tale periodo non conta ai fini della rieleggibilità.

Art. 13 Cessazione da una carica sociale - Non cumulabilità delle cariche sociali

- 1. La cessazione da una carica sociale, oltre che per ultimato periodo, può avvenire per:
 - a. dimissioni;
 - b. perdita della qualifica di Socio, come previsto dall'Art. 10;
 - c. revoca, secondo le disposizioni dell'Art. 54;
 - d. sospensione dalla qualifica di Socio;
 - e. espulsione;
 - f. elezione o nomina, accettata, ad altra carica sociale dell'Associazione;
 - g. mozione di sfiducia presentata da almeno 2/3 dei Soci elettori nei confronti del Presidente e dei Consiglieri del Gruppo.
- 2. Possono, altresì, essere dichiarati decaduti dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale e dei Consigli direttivi dei Gruppi, che senza giustificato motivo non hanno partecipato per tre volte consecutive alle riunioni degli Organi a cui appartengono, o per mozione di sfiducia presentata nei loro confronti.
- 3. Competenti a dichiarare la decadenza, sono i rispettivi Consigli di appartenenza, che deliberano a maggioranza relativa.
- 4. Le cariche sociali elettive e nominative non sono cumulabili con altra carica associativa, ad eccezione di quella di Consigliere di Gruppo, che può essere cumulabile con quella di Segretario di Gruppo.



Art. 14 Gratuità delle cariche sociali elettive

- 1. Le cariche sociali elettive non sono retribuite e vengono conferite ed accettate con tale vincolo.
- 2. Per particolari attività istituzionali può essere previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Le modalità sono stabilite dal Regolamento previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

TITOLO III- ORGANIZZAZIONE SOCIALE

CAPO 1° ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 15 Organi e Cariche centrali dell'Associazione

- 1. 1. Gli Organi sociali sono:
 - a. L'Assemblea Nazionale;
 - b. il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. il Comitato Esecutivo Nazionale;
 - d. la Presidenza nazionale;
 - e. il Collegio dei Sindaci nazionali;
 - f. il Collegio dei Probiviri;
- 2. Le cariche centrali sono:
 - a. il Presidente nazionale
 - b. i Vice Presidenti nazionali;
 - c. il Segretario generale;
 - d. il Capo ufficio comunicazione e Direttore responsabile del Giornale;
 - e. il Capo ufficio amministrativo;
- 3. Le funzioni degli organismi interni della Presidenza nazionale sono definite nel Regolamento.

Art. 16 Assemblea nazionale

- 1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione ed è costituita dai Presidenti dei Gruppi. Non rientra nelle competenze dell'Assemblea Nazionale l'approvazione di modifiche allo Statuto, salvo quanto previsto all'Art. 60.
- 2. Le competenze e le procedure per il suo funzionamento sono stabilite nel Regolamento.

Art. 17 Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)

Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito dai Consiglieri nazionali eletti dai Congressi di Delegazione. Il numero dei Consiglieri nazionali è pari al numero delle Delegazioni regionali. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono presiedute dal Presidente nazionale coadiuvato dal Segretario generale in qualità di relatore ed



eventualmente dal Capo ufficio amministrativo con voto consultivo per le materie di competenza.

- 2. Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli interessati non hanno voto.
- 3. I compiti del Consiglio Direttivo Nazionale sono i seguenti:
 - a. eleggere a maggioranza relativa, nella prima riunione dopo le elezioni, tra i Consiglieri nazionali, due Vice Presidenti nazionali e gli altri componenti del Comitato Esecutivo Nazionale;
 - b. deliberare sulle questioni sottoposte dalla Presidenza nazionale e dal Comitato Esecutivo Nazionale;
 - c. esercitare nell'ambito delle Assemblee l'alta sorveglianza ed il controllo su tutti i Gruppi, dei quali può fare intervenire un proprio rappresentante;
 - d. deliberare in prima istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal Comitato Esecutivo Nazionale, sottoponendoli eventualmente al giudizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri;
 - e. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale dell'Associazione presentati dal Comitato Esecutivo Nazionale;
 - f. esaminare e decidere preventivamente sulle iniziative, che comportino modifiche al bilancio nel corso dell'esercizio o implichino impegni economici di rilievo per l'Associazione;
 - g. decidere l'ammontare del rimborso spese da corrispondere ai soggetti previsti dal Regolamento;
 - h. delegare al Comitato Esecutivo Nazionale lo svolgimento delle attività a carattere esecutivo e di determinate attribuzioni;
 - i. esaminare proposte di modifiche dello Statuto e sottoporle all'approvazione prescritta dall'Art. 62;
 - j. approvare il Regolamento di attuazione dello Statuto dell'Associazione o atti regolamentari redatti dal Comitato esecutivo nazionale;
 - k. convocare l'Assemblea Nazionale in adunanza straordinaria;
 - 1. approvare, nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, la rosa di tre nominativi indicati dal Presidente nazionale uscente sulla base delle candidature pervenute, quali aspiranti alla nomina a Presidente nazionale.

Art. 18 Presidente nazionale

- 1. Il Presidente nazionale è eletto dai Congressi regionali sulla base della terna indicata dal Presidente nazionale uscente ed approvata dal CDN e svolge i seguenti compiti:
 - a. rappresenta legalmente l'Associazione;
 - b. amministra il patrimonio dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. convoca l'Assemblea Nazionale ordinaria;
 - d. relaziona all'Assemblea Nazionale sulle attività svolte dall'Associazione;
 - e. convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Comitato Esecutivo Nazionale delle cui direttive e deliberazioni cura l'esecuzione;
 - f. fissa la data di convocazione quadriennale dei Congressi regionali per l'elezione del Presidente nazionale e dei Consiglieri nazionali;
 - g. provvede alla ordinaria amministrazione, adotta le decisioni di urgenza e le sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile;
 - h. emana tutte le disposizioni di carattere generale per l'applicazione dello Statuto e del Regolamento;
 - i. nomina il personale della Presidenza nazionale, in particolare il Segretario generale, il Direttore responsabile del Giornale e il Capo ufficio amministrativo;



- j. può delegare ai Vice Presidenti nazionali lo svolgimento di sue attribuzioni;
- k. nomina, su proposta dei Delegati regionali, i Commissari straordinari di Gruppo e li sottopone alla ratifica del Comitato Esecutivo Nazionale;
- 1. è il Direttore editoriale del Giornale dell'Associazione;
- m. adegua la struttura della Presidenza nazionale in accordo alle esigenze dell'Associazione, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale;
- n. presenta al Consiglio Direttivo Nazionale, nell'ultima seduta della sua permanenza in carica, la rosa dei tre nominativi proposti per l'elezione del Presidente nazionale.
- 2. Deve essere residente nella Città Metropolitana di Roma Capitale. Nell'esecuzione dei compiti affidatigli, si avvale dell'opera dei Consiglieri nazionali e dei Delegati regionali.
- 3. In caso d'impedimento o di cessazione definitiva dalla carica prima della scadenza del mandato quadriennale, si procede all'elezione di un nuovo Presidente nazionale, che rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
- 4. In caso di dimissioni accettate dal Consiglio Direttivo Nazionale, impedimento o cessazione definitiva dalla carica, viene sostituito nell'ordine dal 1° Vice Presidente nazionale o dal 2° Vice Presidente nazionale fino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 Presidente onorario e Presidente emerito nazionale

- 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire particolare riconoscimento a personalità che abbiano acquisito alte benemerenze sul piano nazionale per l'azione svolta in favore dell'Associazione, con la nomina a Presidente onorario dell'Associazione.
- 2. Ai Presidenti nazionali, che hanno espletato la carica per due mandati consecutivi, viene conferito il riconoscimento di Presidente emerito nazionale.

Art. 20 Vice Presidenti nazionali

- 1. I due Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nazionale collaborando con lui in continuità. Essi assumono la qualifica di 1° Vice Presidente e di 2° Vice Presidente in funzione del numero di voti riportati nella loro elezione o, in caso di parità di voti, in dipendenza della maggiore età.
- 2. In caso di sostituzione del Presidente nazionale, il 1° Vice Presidente nazionale assume la qualifica di Presidente vicario, per provvedere alle azioni necessarie per l'elezione del nuovo Presidente nazionale.

Art. 21 Comitato Esecutivo Nazionale (CEN)

- 1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dal Presidente nazionale, dai due Vice Presidenti nazionali e da altri tre membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2. Coadiuva il Presidente nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e ha i seguenti compiti:
 - a. provvede all'attuazione delle norme fissate dallo Statuto;
 - b. predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;



- c. delibera le erogazioni delle spese impreviste e non programmate, nonché gli storni da un capitolo all'altro del bilancio preventivo, sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d. predispone gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e quanto occorre per illustrare adeguatamente gli argomenti da discutere;
- e. può richiamare i Consigli direttivi dei Gruppi all'adempimento dei loro doveri e sciogliere i predetti Organi, sostituendoli con i Commissari straordinari; in casi di particolare gravità, può sciogliere i Gruppi stessi;
- f. delibera in prima istanza sui ricorsi e su quanto riguarda vertenze fra i Gruppi ed i Soci, sottoponendoli eventualmente al giudizio di seconda istanza del Collegio dei Probiviri;
- g. delibera, all'atto dell'approvazione del bilancio e in relazione alla disponibilità di fondi, la somma da destinare al rimborso spese;
- h. decide le modalità per il rimborso spese di rappresentanza assegnate al Presidente nazionale;
- i. svolge le attribuzioni delegate dal Consiglio Direttivo Nazionale, nei limiti fissati dal Consiglio stesso;
- j. compila i Regolamenti dell'Associazione;
- k. ratifica la nomina dei Commissari straordinari di Gruppo fatta dal Presidente nazionale;
- l. vigila che il Giornale sia l'espressione efficace dello spirito e degli scopi dell'Associazione;
- m. delibera in prima istanza le sanzioni da adottare nei riguardi di Soci che rivestono le seguenti cariche sociali: Segretario generale, Capo ufficio amministrativo, Direttore responsabile del Giornale, Delegati regionali, Presidenti e Consiglieri di Gruppo;
- n. su proposta del Presidente nazionale o di un Delegato regionale delibera le sanzioni da adottare nei riguardi di Soci, che rivestono altre cariche sociali ad eccezione dei Consiglieri nazionali.
- 3. I membri del Comitato Esecutivo Nazionale non possono votare su problematiche attinenti la propria Delegazione.

Art. 22 Collegio dei Sindaci nazionali

- 1. Il Collegio dei Sindaci nazionali è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dai Congressi regionali, fra Soci in possesso di competenze professionali.
- 2. Il Collegio svolge i seguenti compiti:
 - a. controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Rientrano nelle sue competenze l'ispezione ai libri e ai documenti contabili e alla consistenza della cassa;
 - b. esamina il conto consuntivo compilato dal Comitato Esecutivo Nazionale ed esprime con apposita relazione il proprio parere al Consiglio Direttivo Nazionale;
 - c. può, con istanza motivata, chiedere la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale nelle quali sia prevista la trattazione dei bilanci.

Art. 23 Collegio dei Probiviri

- 1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti eletti dai Congressi regionali.
- 2. Il Collegio dei Probiviri delibera:
 - a. in seconda e ultima istanza sui ricorsi relativi alle vertenze con i Soci e tra i Soci;
 - b. in prima e unica istanza sui ricorsi dei Consiglieri nazionali soggetti a sanzioni;



- c. sulla regolarità delle elezioni effettuate in sede di Congressi di Delegazione, per la nomina del Presidente nazionale e delle altre cariche centrali, decretandone l'annullamento qualora risulti che si siano svolte non in osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- d. su tutte le questioni deferite dagli Organi centrali dell'Associazione.
- 3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, senza formalità di procedura, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi alla Presidenza nazionale la decisione per i provvedimenti consequenziali. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive.
- 4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nelle quali sia prevista la trattazione di argomenti di competenza.

Art. 24 Segretario generale

- 1. Il Segretario generale è nominato dal Presidente nazionale.
- 2. E' collaboratore del Presidente nazionale in tutte le sue funzioni e può essere da lui delegato a firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione e coordina il funzionamento degli Uffici della Presidenza nazionale.
- 3. Il Segretario generale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale come relatore, con parere consultivo.
- 4. La carica di Segretario generale deve essere confermata ogni quattro anni e, comunque, all'atto dell'elezione del Presidente nazionale.

Art. 25 Capo ufficio amministrativo

- 1. Il Capo ufficio amministrativo è nominato dal Presidente nazionale.
- 2. E' collaboratore del Presidente nazionale, ed è corresponsabile per tutto quanto attiene all'amministrazione dei fondi e dei beni appartenenti all'Associazione.
- 3. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale con parere consultivo per quanto attiene la materia amministrativa.
- 4. La carica deve essere confermata ogni quattro anni e, comunque, all'atto dell'elezione del Presidente nazionale.

Art. 26 Direttore responsabile del Giornale

- 1. Il Direttore responsabile del Giornale è nominato dal Presidente nazionale.
- 2. E' il collaboratore diretto del Presidente nazionale per la redazione del Giornale e per tutto quanto attiene alla stampa, propaganda, comunicazione e documentazione dell'Associazione.
- 3. La carica deve essere confermata ogni quattro anni e, comunque, all'atto dell'elezione del Presidente nazionale.
- 4. E' il Capo dell'Ufficio comunicazione della Presidenza nazionale.

Art. 27 Uffici della Presidenza nazionale

La Presidenza nazionale è organizzata in Uffici i cui compiti e struttura sono stabiliti nel Regolamento.



CAPO 2° - ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE

Art. 28 Organi sociali e Cariche periferiche

Le Cariche e gli Organi sociali periferici sono:

- a. Consiglieri nazionali;
- b. Delegati regionali;
- c. Congressi di delegazione;
- d. Consigli di delegazione;
- e. Assemblee dei Gruppi;
- f. Consigli direttivi dei Gruppi;
- g. Presidenti dei Gruppi;
- h. Vice Presidenti dei Gruppi;
- i. Collegi dei Sindaci dei Gruppi.

Art. 29 Consiglieri nazionali

I Consiglieri nazionali sono eletti dai rispettivi Congressi di Delegazione e il loro mandato ha durata quadriennale. Nell'adempimento delle loro funzioni:

- a. rappresentano l'insieme dei Gruppi della propria Delegazione e, su delega del Presidente nazionale, l'Associazione in manifestazioni sociali a carattere locale e nazionale;
- b. assicurano lo svolgimento delle attività istituzionale della Delegazione;
- c. presiedono il Consiglio di Delegazione;
- d. raccolgono e valutano le istanze dei Gruppi delle proprie Delegazioni, al fine di concorrere alla loro risoluzione di problematiche a livello locale;
- e. svolgono azione di propaganda, consulenza e informazione a favore delle entità aggregative dell'Associazione;
- f. forniscono ai Delegati regionali il parere per le azioni attinenti la costituzione, lo status e lo scioglimento di Gruppi.

Art. 30 Delegati regionali

- 1. I Delegati regionali, su base fiduciaria, sono nominati e revocati dal Presidente nazionale e devono risiedere nella Regione nella quale svolgono il loro incarico.
- 2. I Delegati regionali rappresentano la Presidenza nazionale nella Delegazione e svolgono funzioni di coordinamento degli Organi periferici dell'Associazione nel territorio di loro competenza.
- 3. I Delegati regionali, nell'adempimento delle loro funzioni:
 - a. assolvono incarichi ispettivi e controllano l'attuazione delle direttive della Presidenza nazionale da parte dei Gruppi della propria Delegazione;



- b. presenziano alle elezioni delle cariche sociali dei Gruppi della propria Delegazione, al fine di controllarne la regolarità, e ne coordinano le date in modo da evitarne la contemporaneità di svolgimento;
- c. verificano la consistenza quantitativa dei Gruppi e delle Sezioni di competenza e propongono le necessarie azioni di merito;
- d. partecipano, su mandato della Presidenza nazionale oppure su richiesta dei Gruppi interessati, a riunioni dei Consigli direttivi dei Gruppi della propria giurisdizione;
- e. concorrono alla ricerca di soluzioni ai problemi dei Gruppi che fanno capo alla propria delegazione;
- f. propongono alla Presidenza nazionale il commissariamento di Gruppi, di concerto con i Consiglieri nazionali, la concessione di benemerenze e onorificenze ai Gruppi e ai Soci;
- g. affiancano, quali rappresentanti della Presidenza nazionale, i Consiglieri nazionali nei Consigli di delegazione;
- h. possono essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale per eventuali consultazioni, specie quando siano trattate questioni concernenti la Delegazione regionale nella quale essi esercitano le loro funzioni;
- i. organizzano, d'iniziativa e in coordinamento con i Presidenti di Gruppo della Delegazione e con i Delegati regionali interessati, previa autorizzazione della Presidenza nazionale, i Raduni regionali e interregionali e ne dirigono lo svolgimento.

Art. 31 I Gruppi

- 1. Gli elementi di base dell'Associazione sono i Gruppi costituiti a livello locale, salvo deroghe approvate dal Comitato Esecutivo Nazionale. La consistenza numerica dei Soci per costituire i Gruppi è stabilita nel Regolamento.
- 2. Nell'ambito dei Gruppi possono essere costituite tra i Soci Sezioni sportive e nautiche organizzate con proprio Regolamento.

Art. 32 Delegazioni regionali e Delegazioni di Gruppi all'estero

- 1. L'insieme dei Gruppi identificato in un'unica regione geografica, parte di essa o in più regioni, costituiscono la Delegazione regionale.
- 2. Ai fini di una razionale, ottimale e proficua organizzazione, il Comitato Esecutivo Nazionale può accorpare Delegazioni regionali limitrofe o suddividere una Delegazione regionale in più Delegazioni regionali.
- 3. Possono essere creati Gruppi anche al di fuori del territorio dello Stato, informandone il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite del Gabinetto del Ministro della Difesa. In particolare:
 - a. i Gruppi costituiti al di fuori del territorio nazionale fanno riferimento alla Delegazione estera;
 - b. il referente per la Delegazione estera è il Delegato nazionale, la cui nomina è a cura del Presidente nazionale, e rappresenta l'Associazione presso le Autorità diplomatiche e consolari italiane e le Autorità della nazione ospitante.
- 4. La costituzione di un Gruppo si perfeziona con il riconoscimento da parte della Presidenza nazionale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 33 Congressi di delegazione

1. I Congressi della delegazione sono costituiti dai rappresentanti di tutti i Gruppi della Delegazione, designati



- dai rispettivi Consigli direttivi. Il numero dei rappresentanti di ciascun Gruppo e le modalità per la loro designazione sono stabiliti dal Regolamento.
- 2. I Congressi di delegazione sono presieduti dal Delegato regionale; la Presidenza nazionale può disporre che siano presieduti da altro rappresentante della stessa Presidenza nazionale. Ai Congressi di delegazione è autorizzato a intervenire il Consigliere nazionale competente per territorio.
- 3. Per le elezioni del Presidente nazionale, dei Consiglieri nazionali, dei Sindaci nazionali e dei Probiviri i Congressi di delegazione sono convocati ogni quattro anni dal Delegato regionale, che stabilisce la sede nella data fissata dalla Presidenza nazionale.
- 4. Le procedure per il funzionamento dei Congressi di delegazione sono riportate nel Regolamento.

Art. 34 Consigli di delegazione

- 1. Il Consiglio di delegazione è formato dai Presidenti di Gruppo. La funzione di Segretario del Consiglio di delegazione è assunta dal Segretario del Gruppo della località dove si riunisce tale Consiglio.
- 2. Il Consiglio di delegazione:
 - a. è convocato e presieduto dal Consigliere nazionale in una sede da lui stabilita, in coordinamento con il Delegato regionale;
 - b. esamina i problemi dei Gruppi territorialmente competenti e ne ricerca la soluzione in ambito locale. In caso di constatato impedimento, essi sono prospettati con parere del Delegato regionale agli organi centrali dell'Associazione mediante specifica e motivata relazione, corredata anche di eventuali proposte;
 - c. diffonde e attua sul territorio di competenza le direttive definite dagli organi centrali dell'Associazione, anche attraverso la realizzazione e il rafforzamento dei rapporti con le autorità politiche, amministrative, formative e scolastiche locali;
 - d. promuove e diffonde sul territorio l'immagine e i valori della tradizione marittima nazionale, in accordo con le strategie di comunicazione definite dalla Presidenza nazionale;
 - e. elabora il calendario delle attività e delle manifestazioni d'interesse dei Gruppi e delle Sezioni della delegazione e ne coordina l'esecuzione;
 - f. si interfaccia con i Consigli di delegazione geograficamente vicini per lo svolgimento di eventi e di attività di comune interesse;
 - g. stabilisce i principi per attività di solidarietà fra i Gruppi della delegazione.
- 3. Le procedure per il funzionamento dei Consigli di delegazione sono stabilite dal Regolamento.

Art. 35 Assemblee di Gruppo

- 1. Le Assemblee di Gruppo sono costituite dai Soci che risultano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso, condizione indispensabile per avere diritto di voto.
- 2. Le predette Assemblee sono convocate dai Consigli direttivi di Gruppo e sono presiedute da un Presidente da eleggere di volta in volta tra i Soci.
- 3. Le modalità di riunione, svolgimento e deliberazione delle Assemblee di Gruppo sono definite dal Regolamento.



Art. 36 Consigli direttivi di Gruppo

- 1. I Consigli direttivi sono presieduti dal Presidente del Gruppo e sono costituiti da:
 - a. i Consiglieri eletti fra i Soci Effettivi dall'Assemblea, nel numero e secondo le modalità stabilite dal Regolamento:
 - b. il Consigliere rappresentante dei Soci Aggregati, da questi eletto.
- 2. Tutti i membri del Consiglio direttivo, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, sono allo stesso livello e con pari dignità.
- 3. I compiti dei Consigli direttivi dei Gruppi sono:
 - c. provvedere alla gestione amministrativa, predisporre i bilanci preventivo e consuntivo del Gruppo;
 - d. stabilire il programma delle attività del Gruppo;
 - e. decidere sull'ammissione di nuovi Soci;
 - f. dichiarare la morosità dei Soci;
 - g. infliggere le sanzioni di cui all'Art. 53;
 - h. esprimere parere in merito alle mozioni presentate dal Presidente. Tale parere è obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative da cui derivino oneri per il bilancio o che comunque comportino impegni per il Gruppo;
 - i. convocare le Assemblee di Gruppo;
 - j. proporre alla Presidenza nazionale, tramite il Delegato regionale e sentito il Consigliere nazionale, l'eventuale nomina di un Presidente onorario del Gruppo;
 - k. individuare i nominativi dei Soci Aggregati che possiedono i requisiti per transitare nella categoria dei Soci Effettivi;

Art. 37 Presidente di Gruppo

- 1. Il Presidente di Gruppo è il legale rappresentante dello stesso nel suo insieme di entità reale, giuridica e morale in ogni circostanza di tempo e di luogo. E' membro di diritto dell'Assemblea Nazionale.
- 2. Il Presidente di Gruppo:
 - a. firma gli atti ufficiali e la corrispondenza del Gruppo e assume la capacità giuridica a stare in giudizio in via autonoma per gli atti medesimi;
 - b. delega le sue funzioni al Vice Presidente in caso di impedimento;
 - c. procede alla esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo;
 - d. adotta decisioni di urgenza che debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva;
 - e. convoca e presiede il Consiglio direttivo di Gruppo;
 - f. promuove, coordina e controlla le attività del Gruppo, secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, del Comitato Esecutivo Nazionale, del Consigliere nazionale e del Delegato regionale, nonché tutte le altre attività lecite e legittime;
 - g. promuove, nelle forme e modalità più efficaci, l'assistenza ai Soci;
 - h. coadiuva il Delegato regionale nello svolgimento delle sue funzioni;
 - i. nomina il Segretario del Gruppo, sentito il parere del Consiglio direttivo.



Art. 38 Presidente onorario e Presidente emerito di Gruppo

- 1. I Consigli direttivi dei Gruppi, su proposta del Presidente, possono proporre alla Presidenza nazionale, tramite i Delegati regionali, la nomina di un Presidente onorario di Gruppo, scelto fra le personalità, anche non associate, che abbiano acquisito particolari benemerenze a livello locale per l'azione svolta in favore dell'attività associativa, della tradizione marittima italiana e della cultura marinara.
- 2. Al Presidente di Gruppo che, a giudizio insindacabile del Presidente nazionale, abbia espletato lodevolmente la carica per almeno 3 mandati consecutivi, su proposta del Delegato regionale, sentito il Consigliere nazionale, è conferito il riconoscimento di Presidente emerito di Gruppo.

Art. 39 Vice Presidente di Gruppo

Il Vice Presidente di Gruppo coadiuva il Presidente e collabora con lui, in modo da poterlo sostituire nel caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 40 Collegio dei Sindaci di Gruppo

- 1. A meno di deroghe stabilite dal Regolamento, il Collegio è costituito da un Presidente e da due Sindaci effettivi eletti dall'Assemblea ordinaria di Gruppo.
- 2. Il Collegio dei Sindaci:
 - a. controlla la gestione economico-finanziaria del Gruppo, ne ispeziona i libri e i documenti contabili e accerta lo stato di cassa;
 - b. esamina il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo ed esprime il parere di merito all'Assemblea ordinaria di Gruppo;
 - c. può, con istanza motivata, chiedere al Consiglio direttivo la convocazione straordinaria dell'Assemblea di Gruppo.

Art. 41 Segretario di Gruppo

Il Segretario di Gruppo deve essere scelto tra i Soci, è nominato dal Presidente e svolge i seguenti compiti:

- a. coadiuva il Presidente nelle sue funzioni organizzative e amministrative;
- b. partecipa, in qualità di relatore, alle riunioni del Consiglio direttivo di cui redige il verbale. Ha solo voto consultivo, qualora non sia Consigliere di Gruppo.

Art. 42 Commissario straordinario

1. In caso di scioglimento o di dimissioni del Consiglio direttivo del Gruppo, il Presidente nazionale nomina un Commissario straordinario a cui viene temporaneamente affidata la conduzione del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento.



- 2. In caso di gravi difficoltà gestionali del Gruppo, il commissariamento avviene su motivata proposta del Delegato regionale e sentito il Consigliere nazionale.
- 3. La nomina del Commissario straordinario deve essere ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale. Egli assume tutte le responsabilità e i compiti del Presidente e del Consiglio direttivo di Gruppo per l'ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 4. Il periodo di commissariamento, comunque di durata non inferiore ai sei mesi, terminerà su proposta del Delegato regionale, sentito il Consigliere nazionale, e dovrà essere ratificata dal Comitato Esecutivo Nazionale alla prima riunione utile. Al termine del predetto periodo, il Gruppo deve procedere alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali alle quali i membri del Consiglio direttivo in carica all'atto del commissariamento non sono candidabili.
- 5. Il Commissario straordinario in carica al momento delle elezioni quadriennali delle cariche nazionali, vi partecipa quale unico rappresentante del Gruppo.

CAPO 3° - ELEZIONI

Art. 43 Frequenza, epoca di svolgimento e generalità

- 1. Le elezioni per il conferimento delle cariche sociali centrali e periferiche hanno luogo ogni quattro anni.
- 2. Per tutte le elezioni alle cariche sociali centrali e periferiche è valida la maggioranza relativa.
- 3. L'elezione del Presidente nazionale, dei Vice Presidenti e la composizione del nuovo Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale, sono comunicate al Ministero della Difesa per il tramite del Capo di Stato Maggiore della Marina.
- 4. Le modalità di dettaglio sono contenute nel Regolamento.

Art. 44 Elezioni degli Organi e delle cariche sociali centrali

- 1. Il Presidente nazionale viene eletto dai Congressi di delegazione i cui risultati devono essere validati dal Collegio dei Probiviri.
- 2. I due Vice Presidenti nazionali sono eletti a maggioranza relativa dal Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione dopo le elezioni.
- 3. I membri del Comitato Esecutivo Nazionale sono eletti a maggioranza relativa in seno al Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione dopo le elezioni. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale il Presidente nazionale, il 1° e 2° Vice Presidente nazionale.
- 4. I Sindaci nazionali, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dai Congressi di delegazione in una rosa di dieci nominativi formata dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente e presentata dalla Presidenza nazionale.
- 5. I Probiviri, tre effettivi e due supplenti, sono eletti dai Congressi di delegazione in una rosa di dieci nominativi formata dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente e presentata dalla Presidenza nazionale.



Art. 45 Elezioni degli Organi e delle cariche sociali periferiche

- 1. I Consiglieri nazionali sono eletti dai Congressi di delegazione in ragione di uno per ogni delegazione.
- 2. I Presidenti, i Vice Presidenti e i Consiglieri di Gruppo sono eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci del Gruppo. Il numero dei Consiglieri è proporzionale a quello dei Soci iscritti al Gruppo secondo quanto stabilito dal Regolamento. I Soci Aggregati eleggono un loro rappresentante avente diritto di voto deliberativo nel Consiglio direttivo del Gruppo, secondo le modalità definite nel Regolamento.
- 3. Le elezioni dei componenti il Consiglio direttivo di Gruppo devono essere ratificate dalla Presidenza nazionale.
- 4. Il Presidente ed il Vice Presidente di Gruppo devono essere Soci di provenienza Marina Militare. I Consiglieri di Gruppo devono essere Soci Effettivi.
- 5. I Sindaci di Gruppo, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea ordinaria del Gruppo. Il Sindaco, che riporta il maggior numero di voti, assume la qualifica di Presidente del Collegio dei Sindaci di Gruppo.

Art. 46 Referendum

- 1. Il Referendum viene indetto dalla Presidenza nazionale, su richiesta della maggioranza dei partecipanti dell'Assemblea Nazionale, per la soluzione di questioni di rilevante importanza ed interesse generale dell'Associazione.
- 2. I Gruppi esprimono il loro parere a mezzo di votazione scritta. Perché il Referendum sia valido deve avere votato la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto. La volontà espressa dalla maggioranza dei votanti costituisce la decisione finale.

CAPO 4° - RADUNI E ATTIVITA' AGGREGATIVE

Art. 47 Scopi

I Raduni e le attività aggregative sono gli incontri che gli associati effettuano periodicamente per vivificare la loro unione e per ampliare e rafforzare la loro presenza e visibilità sul territorio, nonché per consolidare la collaborazione ed i contatti con le Autorità civili e militari della Nazione. Le modalità di dettaglio dell'organizzazione e gestione dei Raduni e delle attività aggregative sono definite dal Regolamento.

Art. 48 Tipi di Raduni

- 1. Il Raduno Nazionale ha luogo in una città e con una cadenza temporale stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2. I Raduni interregionali possono avere luogo solo negli anni in cui non ha luogo il Raduno Nazionale e vi partecipano due o più Delegazioni, preferibilmente limitrofe. Tali Raduni si effettuano di iniziativa di uno o più Gruppi, sotto la direzione dei Delegati regionali, previa autorizzazione della Presidenza nazionale.
- 3. I Raduni regionali si effettuano d'iniziativa dei Gruppi, sotto la direzione del Delegato regionale e previa autorizzazione della Presidenza nazionale.
- 4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dei Raduni sono definite dal Regolamento.



Art. 49 Attività aggregative

- 1. Tali attività comprendono uscite in mare, visite a bordo e a Comandi ed Enti delle Forze Armate, iniziative didattiche, culturali, ricreative e sportive rivolte ai Soci e con particolare riferimento ai giovani.
- 2. Le modalità di dettaglio per l'organizzazione ed esecuzione di queste attività sono definite dal Regolamento.

TITOLO IV - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO 1° - AMMINISTRAZIONE

Art. 50 Proventi

- 1. La Presidenza nazionale provvede alla realizzazione dei fini statutari, utilizzando:
 - a. l'aliquota delle quote annuali di iscrizione destinata alle spese generali istituzionali ed editoriali, versata dai Gruppi e le liberalità elargite dai Soci ed altri;
 - b. i proventi delle attività dell'Associazione;
 - c. gli eventuali contributi dello Stato;
 - d. le eventuali donazioni e lasciti provenienti da terzi estranei all'Associazione.
- 2. I Gruppi traggono i loro mezzi finanziari dalle:
 - a. quote sociali versate dagli iscritti e dagli eventuali contributi volontari degli stessi o di altri Gruppi, persone o Enti;
 - b. iniziative che i Consigli direttivi prendono nell'osservanza delle leggi vigenti per gli Enti Non Commerciali e purché non ledano il prestigio dell'Associazione.

Art. 51 Gestione

- 1. La Presidenza nazionale e i Gruppi hanno gestioni amministrative autonome, sottoposte rispettivamente al controllo:
 - a. del Comitato Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci nazionali e del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - b. dei Consigli direttivi di Gruppo e dei Collegi dei Sindaci di Gruppo.
- 2. L'eventuale avanzo di gestione della Presidenza nazionale e dei Gruppi non può in alcun modo essere distribuito tra i Soci ma deve essere utilizzato esclusivamente per il perseguimento degli scopi istituzionali.
- 3. Le modalità per l'organizzazione e la gestione amministrativa degli Organi sociali centrali e periferici sono contenute nel Regolamento.



CAPO 2° - DISCIPLINA SOCIALE

Art. 52 Azioni comportanti sanzioni

Qualsiasi attività o azione commessa da Organi sociali o da uno o più Soci ricoprenti o non cariche sociali, in contravvenzione alle finalità, agli interessi dell'Associazione, alle norme statutarie e regolamentari o comunque riprovevole e lesiva dell'onore e del prestigio dell'Associazione, o di uno o più Soci, è passibile di sanzione.

Art. 53 Tipi di sanzioni

- 1. Un Socio può essere:
 - a. ammonito per infrazioni lievi;
 - b. sospeso fino a un anno per infrazioni gravi;
 - c. espulso per infrazioni particolarmente gravi, per recidività nelle stesse o per aver riportato più sanzioni. Costituisce infrazione particolarmente grave il ricorso all'autorità giudiziaria avverso sanzioni disciplinari prima di aver esaurito l'iter dei ricorsi previsti dal presente Statuto;
 - d. revocato dalla carica;
 - e. non confermato nella iscrizione all'Associazione.
- 2. Le sanzioni di cui sopra sono adottate a maggioranza assoluta dal Consiglio direttivo del Gruppo, ad eccezione di quella di cui al punto 1.d) e comunicate alla Presidenza nazionale e al Delegato regionale.
- 3. Su proposta del Presidente nazionale le sanzioni di cui sopra sono adottate a maggioranza assoluta dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti di: Segretario generale, Capo ufficio amministrativo, Direttore del periodico, Delegati regionali, Presidenti di Gruppo, nonché componenti del Consiglio direttivo di Gruppo, fermo restando quanto detto all'Art. 13, para 2.
- 4. Per infrazioni riconducibili a quanto esplicitato nel presente articolo, che investano il Presidente nazionale, il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, le sanzioni di cui alle lettere a), c) e d) sono adottate dalla Assemblea Nazionale, convocata in via straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 5. Le sanzioni di cui sopra sono applicabili anche ai Consiglieri nazionali, su proposta del Presidente nazionale e sono adottate dal Consiglio Direttivo Nazionale, con delibera in merito, a maggioranza assoluta.
- 6. La procedura da seguire nei riguardi del Socio passibile di sanzione è contenuta nel Regolamento.

Art. 54 Decadenza da cariche sociali

L'adozione delle sanzioni di sospensione o di espulsione a carico di Soci ricoprenti cariche sociali elettive centrali o periferiche, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Art. 55 Ricorsi

- 1. Per il Socio colpito dalle sanzioni di cui all'Art. 53 è ammesso ricorso, secondo la procedura contenuta nel Regolamento:
 - a. in prima istanza al Comitato Esecutivo Nazionale;



- b. in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.
- 2. I Delegati regionali, i Presidenti di Gruppo colpiti dalle sanzioni di cui all'Art. 53 e i Presidenti di Gruppo disciolti possono ricorrere secondo la procedura contenuta nel Regolamento:
 - c. in prima istanza al Consiglio Direttivo Nazionale;
 - d. in seconda istanza al Collegio dei Probiviri.
- 3. Il Consigliere nazionale colpito da sanzioni può ricorrere, secondo la procedura contenuta nel Regolamento, in prima istanza al Collegio dei Probiviri e in seconda istanza all'Assemblea Nazionale.

TITOLO V - COMUNICAZIONE

Art. 56 Strategia di Comunicazione

In virtù dei compiti statutari, l'Associazione promuove tutte le iniziative per diffondere, sul territorio nazionale e all'estero, i valori cui si ispira, la sua struttura, la sua missione, la cultura marinara e le tradizioni marittime italiane, interfacciandosi con tutte le istituzioni pubbliche e private a livello locale e nazionale.

Art. 57 Pubblicazioni della Presidenza nazionale

- 1. La Presidenza nazionale pubblica:
 - a. il Giornale "Marinai d'Italia" per tutti i Soci;
 - b. il "Bollettino dell'A.N.M.I." per le questioni di carattere generale che interessano i Consiglieri nazionali, i Sindaci nazionali, i Probiviri, i Delegati regionali e i Presidenti di Gruppo;
 - c. i bilanci preventivi e consuntivi approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2. La Presidenza nazionale può intraprendere altre iniziative di comunicazione d'interesse per l'Associazione e per i Soci.
- 3. La Presidenza nazionale gestisce il portale web ufficiale dell'Associazione.

Art. 58 Pubblicazioni dei Gruppi

I Gruppi possono pubblicare periodici e numeri unici e gestire portali web, con l'osservanza delle leggi vigenti in materia, in accordo con le direttive di comunicazione della Presidenza nazionale dell'Associazione.



TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 1° - STATUTO E REGOLAMENTO

Art. 59 Interpretazione dello Statuto e del Regolamento

- 1. In caso d'incertezze o di questioni e vertenze sorte tra Organi sociali, i Gruppi e i Soci, sulla dizione e interpretazione di articoli dello Statuto e del Regolamento, o di contraddizioni o incertezze tra lo Statuto e il Regolamento, o tra gli articoli degli stessi, su di essi deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale integrato dal Collegio dei Probiviri al completo dei tre membri, con non meno di quattro quinti dei voti favorevoli sul totale dei presenti.
- 2. Il quesito o i quesiti saranno formulati dal Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 60 Modifiche allo Statuto

- 1. Eventuali proposte di modifiche allo Statuto devono essere sottoposte all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 2. Le proposte di modifica possono essere presentate dal Consiglio direttivo di un Gruppo, tramite il Delegato regionale oppure da un Consigliere nazionale o dal Presidente nazionale.
- 3. Le proposte devono essere approvate con il voto favorevole dai quattro quinti dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 4. Le proposte accolte dal Consiglio Direttivo Nazionale riguardanti gli Organi sociali e cariche centrali devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale prima di proseguire l'iter di approvazione.
- 5. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore alla conclusione dell'iter di approvazione previsto dalla normativa vigente.

Art. 61 Regolamento

Il Regolamento contiene le norme esplicative e applicative dello Statuto, è redatto dal Comitato Esecutivo Nazionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto e viene approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 62 Modifiche al Regolamento

- Le proposte di modifica sono presentate alla Presidenza nazionale, dal Consiglio direttivo di un Gruppo, tramite il Delegato regionale oppure da un Consigliere nazionale. La Presidenza nazionale può presentare proprie proposte.
- 2. La Presidenza nazionale vaglia le proposte di modifiche e le sottopone all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale e successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
- 3. Le modifiche al Regolamento entrano in vigore non appena ratificate dal Consiglio Direttivo Nazionale e pubblicate sul Bollettino.



Art. 63 Scioglimento

- 1. L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia si scioglie per sopravvenuta impossibilità al raggiungimento degli scopi sociali.
- 2. Lo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale, nel rispetto delle modalità e procedure previste dalla legislazione vigente, e ufficialmente ratificato dall'Organo competente.
- 3. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione dell'Associazione il patrimonio, riconosciuto residuo dal Commissario liquidatore, deve essere destinato ad altro Organismo similare vicino alla Marina Militare, riconosciuto dal Ministero della Difesa.





ALLEGATI



VESSILLO NAZIONALE


Il Vessillo Nazionale è il simbolo dell' Associazione e la rappresenta nel suo complesso e nella sua unità ideale. E' costituito da un drappo di seta recante da un lato i colori nazionali con lo stemma della Marina, dall'altro il colore azzurro-mare dell' Associazione con al centro un' ancora ricamata in seta giallo oro sormontata dalla corona turrita.

E' inferito su un'asta metallica cromata, sormontata da analoga ancora in metallo senza corona. Alla inferitura sono applicati due nastri della stessa stoffa del drappo, di colore azzurro sui quali è ricamata in oro la denominazione dell' Associazione.

Il Vessillo Nazionale è presente, di massima, a tutte le cerimonie a cui interviene il Presidente Nazionale quando è assente il Medagliere.

Viene custodito presso la Sede Centrale dell'Associazione.







VESSILLO SOCIALE

Il Vessillo Sociale è il simbolo dell'Associazione e rappresenta il Gruppo nel suo complesso.

È costituito da un drappo di stoffa di stamina di lana di colore azzurro-mare recante al centro, da un lato lo stemma dell' A.N.M.I. (ancora sormontata dalla corona turrita in giallo oro), dall'altro lo stemma della Marina.

È inferito su un'asta metallica cromata sormontata da un motivo ornamentale. All' inferitura porta due nastri in seta di colore azzurro che si avvicini il più possibile al colore della stamina. I due nastri dovranno avere le seguenti scritte ricamate in oro:

"Associazione Nazionale Marinai d'Italia" "Gruppo

Per esempio, il Gruppo di Roma avrà un nastro con sopra ricamato:

"Associazione Nazionale Marinai d'Italia" e l'altro con sopra ricamato:


"Gruppo di Roma"

I nastri dovranno avere la lunghezza di cm. 65, e la frangia in oro sarà alta cm. 2,50; i due nastri, alla inferitura sull'asta, saranno congiunti da un fiocco.

I Gruppi all'estero portano all' inferitura, invece dei due nastri di colore azzurro, due nastri tricolori in seta con le scritte ricamate in oro come per i Vessilli dei Gruppi metropolitani.

Il Vessillo può fregiarsi delle Medaglie al Valor Militare conferite ai Marinai della circoscrizione del Gruppo. È custodito presso la Sede di ciascun Gruppo.








MEDAGLIERE

Il Medagliere della Marina Militare custodito dalla Presidenza Nazionale dell' Associazione rappresenta il retaggio di gloria tramandato alla Marina dal sacrificio e dal valore di tanti eroici Marinai d'Italia, dalla fondazione ai nostri giorni.

È costituito da un drappo su cui sono applicate in due spazi separati, dall'alto in basso, le ricompense O. M. I., le Medaglie d'Oro, d'Argento, di Bronzo e le Croci di Guerra al V.M. conferite alla Bandiera, e le Medaglie d'Oro al V.M. ed al Valore di Marina individuali.

Il drappo è completato ai bordi da un cordone con pendagli e da una frangia.







INDICE

TITOLO I – FINALITA' E GENERALITA'

| CAPO 1° - | ATTO | COSTITUTIVO | _ SFDF _ | SCOPI |
|---|------|-------------|----------|-------|
| $\mathbf{C}_{I}(\mathbf{C}_{I}) = \mathbf{C}_{I}(\mathbf{C}_{I})$ | / \ | | | |

| Art. 1 Art. 2 | Atto Costitutivo e Sede Scopi | Pag. Pag. | |
|---|---|---|----------------------------------|
| CAPO 2° | – INSEGNE – TESSERE – DISTINTIVI E CONTRASSEGNI | | |
| Art. 3 Art. 4 | Vessilli e Medagliere Tessera e Divisa Sociale | Pag. Pag. | |
| | TITOLO II – I SOCI | | |
| Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 | Generalità Categorie e Requisiti Soci "Alla Memoria", "Onorari", Benemeriti" Attestato di Benemerenza Iscrizione del Socio – Doveri e diritti Perdita della qualifica di Socio Organi e Cariche Sociali Limiti di mandato per le Cariche Sociali Cessazione da una Carica Sociale – Non cumulabilità delle cariche sociali Contributi alle cariche sociali elettive | Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. | 44 55 55 56 66 66 |
| | TITOLO III – ORGANIZZAZIONE SOCIALE | | |
| CAPO 1° | – ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA | | |
| Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 | Organi e Cariche centrali dell'Associazione Assemblea Nazionale Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) Presidente Nazionale Presidente Onorario ed Emerito Nazionale Vice Presidenti Nazionali | Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. | 7 7 8 9 |



| Art. 21 | Comitato Esecutivo Nazionale (CEN) | Pag. 9 |
|---------|---|---------|
| Art. 22 | Collegio dei Sindaci Nazionali | Pag. 10 |
| Art. 23 | Collegio dei Probiviri | Pag. 10 |
| Art. 24 | Segretario Generale | Pag. 11 |
| Art. 25 | Capo Ufficio Amministrativo | Pag. 11 |
| Art. 26 | Direttore Responsabile del Giornale | Pag. 11 |
| Art. 27 | Uffici della Presidenza Nazionale | Pag. 11 |
| CAPO 2° | – ORGANI SOCIALI E CARICHE PERIFERICHE | |
| Art. 28 | Organi Sociali e Cariche Periferiche | Pag. 12 |
| Art. 29 | Consiglieri Nazionali | Pag. 12 |
| Art. 30 | Delegati Regionali | Pag. 12 |
| Art. 31 | I Gruppi | Pag. 13 |
| Art. 32 | Delegazioni Regionali e Delegazioni di Gruppi all'Estero | Pag. 13 |
| Art. 33 | Congressi di Delegazione | Pag. 13 |
| Art. 34 | Consigli di Delegazione | Pag. 14 |
| Art. 35 | Assemblee di Gruppo | Pag. 14 |
| Art. 36 | Consigli Direttivi di Gruppo | Pag. 15 |
| Art. 37 | Presidente di Gruppo | Pag. 15 |
| Art. 38 | Presidente Onorario ed Emerito di Gruppo | Pag. 16 |
| Art. 39 | Vice Presidente di Gruppo | Pag. 16 |
| Art. 40 | Collegio dei Sindaci di Gruppo | Pag. 16 |
| Art. 41 | Segretario di Gruppo | Pag. 16 |
| Art. 42 | Commissario Straordinario | Pag. 16 |
| CAPO 3° | – ELEZIONI | |
| Art. 43 | Frequenza, epoca di svolgimento e generalità | Pag. 17 |
| Art. 44 | Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Centrali | Pag. 17 |
| Art. 45 | Elezioni degli Organi e delle Cariche Sociali Periferiche | Pag. 18 |
| Art. 46 | Referendum | Pag. 18 |
| CAPO 4° | – RADUNI E ATTIVITA' AGGREGATIVE | |
| Art. 47 | Scopi | Pag. 18 |
| Art. 48 | Tipi di raduni | Pag. 18 |
| Art. 49 | Attività aggregative | Pag. 19 |



TITOLO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

| CAPO | 1° _ | - AMMINISTRAZION | Ė |
|------------------|------|------------------|---|
| $\omega_{\rm H}$ | 1 - | | ┸ |

| Art. 50 | Proventi | Pag. 19 |
|---------|---|---------|
| Art. 51 | Gestione | Pag. 19 |
| CAPO 2° | – DISCIPLINA SOCIALE | |
| Art. 52 | Azioni comportanti sanzioni | Pag. 20 |
| Art. 53 | Tipi di sanzioni | Pag. 20 |
| Art. 54 | Decadenza da Cariche Sociali | Pag. 20 |
| Art. 55 | Ricorsi | Pag. 20 |
| | TITOLO V – COMUNICAZIO | NE |
| Art. 56 | Strategia di Comunicazione | Pag. 21 |
| Art. 57 | Pubblicazioni della Presidenza Nazionale | Pag. 21 |
| Art. 58 | Pubblicazioni dei Gruppi | Pag. 21 |
| | TITOLO VI – DISPOSIZIONI FII | NALI |
| CAPO 1° | – STATUTO E REGOLAMENTO | |
| Art. 59 | Interpretazione dello Statuto e del Regolamento | Pag. 22 |
| Art. 60 | Modifiche allo Statuto | Pag. 22 |
| Art. 61 | Regolamento | Pag. 22 |
| Art. 62 | Modifiche al Regolamento | Pag. 22 |
| Art. 63 | Scioglimento | Pag. 23 |
| | ALLEGATI | |
| All. 1 | Vessillo Nazionale | Pag. 26 |
| All. 2 | Vessillo Sociale | Pag. 28 |
| All. 3 | Medagliere | Pag. 30 |



